

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001858/2013 - 20-02-2013**  
**alla Commissione**  
Articolo 117 del regolamento  
**Mara Bizzotto (EFD)**

Oggetto: "Made in": nuovo regolamento della Commissione europea, perplessità rispetto all'articolo 7

Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti (COM(2013)0078 final –2013/0049 (COD)), all'articolo 7, paragrafo 2, dispone che: "Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario".

L'articolo 24 del codice doganale comunitario (Regolamento (CEE) n. 2913/92) dispone che: "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

Considerando quanto sopra:

- Ritiene la Commissione che l'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 sia adeguato a tutelarci da un uso distorto del marchio "*Made in*"?
- Può la Commissione spiegare secondo quali parametri quantitativi e qualitativi si configura "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale" di un prodotto alla cui creazione hanno contribuito due o più paesi, tale da giustificare l'apposizione del marchio "*Made in*"?
- La Commissione non reputa che, stanti così le disposizioni in materia, sarebbe possibile per alcune aziende continuare ad abusare del marchio "*Made in*" facendo realizzare gran parte dei prodotti in paesi terzi, dove il costo di materie prime e manodopera è nettamente inferiore, e limitarsi poi ad assemblarli o semplicemente rifinirli nel proprio Stato membro?

IT  
E-001858/2013  
Risposta di Antonio Tajani  
a nome della Commissione  
(26.4.2013)

La Commissione ritiene che fare riferimento alle prescrizioni sull'origine non preferenziale di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, disciplinando la corretta indicazione del Paese di origine nell'ambito della proposta di un nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, costituisca un approccio atto a garantire coerenza con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMS). Ciò tuttavia non impedisce agli operatori economici di usare in modo improprio il marchio di origine. Occorre pertanto rafforzare la vigilanza sui prodotti sul mercato dell'Unione e ai confini UE così da rintracciare gli eventuali impieghi scorretti e sanzionarli adeguatamente.

I parametri quantitativi e qualitativi usati per determinare "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale" di un prodotto fabbricato in più di uno Stato sono enumerati negli articoli da 35 a 46 e agli allegati da 9 a 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono consultare le apposite linee guida pubblicate sul sito internet<sup>1</sup> della Commissione.

La Commissione ritiene che tali prescrizioni e il rafforzamento della vigilanza sul mercato scoraggeranno i commercianti senza scrupoli dall'impiegare in modo improprio il marchio d'origine di cui alla proposta di un nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

---

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/non-preferential/article\\_1621\\_it.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1621_it.htm).